

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 07/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'anno **2025**, addì **07** del mese di **maggio** con inizio alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacinto SARNELLI.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
COLOMBO MARCO	PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	Presente
ASPESI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BISACCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BONETTI GIANPAOLO	CONSIGLIERE	Presente
BONICALZI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO LUCA	CONSIGLIERE	Assente
COPPE CESARE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO	CONSIGLIERE	Assente
GLORIOSO ROSSELLA	CONSIGLIERE	Presente
GNOCCHI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
IMBRIGLIO ALESSIO	CONSIGLIERE	Assente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Assente
SERATI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI BELINDA	CONSIGLIERE	Assente
SORRENTINO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO THOMAS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
Totale presenti		19

Sono altresì presenti il Vicesindaco Rocco LONGOBARDI e gli Assessori Comunali: CANZIANI Corrado, DALL'IGNA Germano, PICCHETTI Stefania, RECH Sandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. a) , del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- l' artt.1 e 2 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 45 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- art. 70 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 31 gennaio 2025, n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del P.I.A.O.;
- la comunicazione di Giunta Comunale datata 16 aprile 2025, n° 10 "Proposta di modificazioni del Regolamento del Corpo di Polizia Locale adottato con Deliberazione di G.C. n° 72 del 17 maggio 2017;

Premesso che:

- il Comune di Gallarate con atto di Giunta Comunale n° 72 del 17 maggio 2017, approvava il Regolamento del Corpo di Polizia Locale tuttora in vigore;
- si è reso necessario aggiornare il testo regolamentare, attese le modifiche normative intervenute negli anni, in virtù delle quali alcuni riferimenti di legge risultano non più in vigore;
- si è dato corso ad una rivisitazione complessiva del testo, procedendo ad una più coerente sistematizzazione del regolamento, abrogando alcuni articoli ed aggiornando il complesso terminologico utilizzato.
- si è proceduto ad una parziale innovazione al dispositivo regolamentare, non più aderente al contesto organizzativo ed operativo della Polizia Locale;

Considerato che:

- è necessario procedere a rinumerare e modificare gli articoli 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49 e 50;
- è altresì necessario procedere alla abrogazione degli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento in vigore, che nel nuovo testo assumono titolo e contenuto diverso;

Considerato che le proposte di modificazione al Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate sono state comunicate alla Commissione Sicurezza in data 30 aprile 2025;

Ritenuto:

- di approvare le modifiche al Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate nei termini di cui all'allegato A);
- di approvare il regolamento del Corpo di Polizia Locale così come modificato per effetto del precedente punto, di cui alle risultanze dell'allegato B) alla presente deliberazione

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
- Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f), del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

N.B.: Si dà atto che alle ore 22:00 rientra in aula il consigliere Imbriglio. I presenti sono n. 20.

Esperita la seguente votazione, palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati:

Presenti: n. 20
astenuti: n. =
votanti: n. 20

Con voti:
favorevoli: n. 20
contrari: n. =

DELIBERA

- 1. di approvare**, per quanto in premessa esposto, le modifiche al regolamento del Corpo di Polizia Locale come da proposta formulata di cui all'allegato A);
- 2. di approvare** il regolamento del Corpo di Polizia Locale così come modificato per effetto del precedente punto, di cui alle risultanze dell'allegato B) alla presente deliberazione;

INDI

con distinta e separata votazione, palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati:

Presenti: n. 20
astenuti: n. =
votanti: n. 20

Con voti:
favorevoli: n. 20
contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, al fine di dare attuazione alle misure gestionali conseguenti, contenute nel presente regolamento.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Allegati

- a) Vecchio e nuovo testo a confronto*
- b) Nuovo Regolamento da approvare*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COLOMBO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO



Comune di Gallarate

Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Delibera di Giunta N. 72 del 17/05/2017 i.e.

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

TITOLO I **ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

ART. 1	Comando Corpo di Polizia Locale	Pag. 5	ART. 1	Comando del Corpo di Polizia Locale	Pag. 5
ART. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	Pag. 5	ART. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	Pag. 5
ART. 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo	Pag. 5	ART. 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo	Pag. 5
ART. 4	Ordinamento strutturale del Corpo	Pag. 6	ART. 4	Ordinamento strutturale del Corpo	Pag. 6

TITOLO II **ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

ART. 5	Dotazione organica del Corpo	Pag. 6	ART. 5	Dotazione organica del Corpo	Pag. 6
ART. 6	Rapporto gerarchico	Pag. 6	ART. 6	Rapporto gerarchico	Pag. 6
ART. 7	Organico del Corpo di Polizia Locale	Pag. 7	ART. 7	Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale	Pag. 7
ART. 8	Attribuzioni del Comandante	Pag. 7	ART. 8	Attribuzioni e responsabilità del Comandante	Pag. 7
ART. 9	Attribuzione del Vice Comandante	Pag. 8	ART. 9	Attribuzioni e doveri del Vice Comandante	Pag. 8
ART. 10	Attribuzione degli Ufficiali direttivi e Funzionari	Pag. 8	ART. 10	Attribuzioni e doveri degli Ufficiali	Pag. 9
ART. 11	Compiti dei Sottufficiali (abrogato)	Pag. 9			
ART. 12	Compiti degli Agenti	Pag. 9	ART. 11	Attribuzioni e doveri degli Agenti	Pag. 9
ART. 13	Qualifiche degli appartenenti al Corpo	Pag. 9	ART. 12	Qualifiche degli appartenenti al Corpo	Pag. 10

TITOLO III **ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

ART. 14	Modalità particolari di accesso al Corpo	Pag. 9	ART. 13	Modalità di accesso al Corpo	Pag. 10
---------	--	--------	---------	------------------------------	---------

ART. 15	Formazione di base per Agenti	Pag. 10	ART. 14	Formazione di base per Ufficiali ed Agenti	Pag. 10
ART. 16	Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali (abrogato)	Pag. 10			
ART. 17	Altri corsi di istruzione professionale (abrogato)	Pag. 10			
ART. 18	Aggiornamento professionale	Pag. 11	ART. 15	Aggiornamento professionale	Pag. 11
			ART. 16	Pari opportunità	Pag. 11

TITOLO IV **UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI**

ART. 19	Uniformi e divise di servizio e loro eventuale variazione	Pag. 11	ART. 17	Uniformi di servizio	Pag. 12
ART. 20	Gradi e distintivi	Pag. 11	ART. 18	Gradi e distintivi	Pag. 12
ART. 21	Arma d'ordinanza	Pag. 12	ART. 19	Armamento	Pag. 13
			ART. 20	Armi comuni ad impulsi elettrici	Pag. 13
ART. 22	Strumenti e mezzi in dotazione	Pag. 12	ART. 21	Strumenti e mezzi in dotazione	Pag. 14
ART. 23	Servizio in uniforme ed eccezioni	Pag. 13	ART. 22	Servizio in uniforme ed eccezioni	Pag. 14
ART. 24	Tessera di servizio	Pag. 13	ART. 23	Tessera di riconoscimento	Pag. 14

TITOLO V **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

ART. 25	Finalità generali dei servizi	Pag. 13	ART. 24	Finalità generali dei servizi	Pag. 15
ART. 26	Servizi stradali appiedati (abrogato)	Pag. 13	ART. 25	Servizi appiedati o a bordo di veicoli	Pag. 15
ART. 27	Servizio a bordo di veicoli (abrogato)	Pag. 14			
ART. 28	Collegamento dei servizi via radio	Pag. 14	ART. 26	Collegamento dei servizi via radio	Pag. 16
ART. 29	Servizi di radiomobile e pronto intervento	Pag. 14	ART. 27	Radiomobile e Pronto Intervento	Pag. 16
ART. 30	Servizi nei Quartieri	Pag. 15	ART. 28	Servizi nei Quartieri	Pag. 16
ART. 31	Servizi Interni	Pag. 15	ART. 29	Servizi Interni	Pag. 17
ART. 32	Servizi distaccati all'interno dell'Ente	Pag. 15	ART. 30	Servizi distaccati all'interno dell'Ente	Pag. 17
ART. 33	Obbligo di intervento e di rapporto	Pag. 15	ART. 31	Obbligo di intervento e di rapporto	Pag. 17
ART. 34	Ordine di servizio	Pag. 16	ART. 32	Ordine di servizio	Pag. 18

ART. 35	Servizi esterni presso altre Amministrazioni (abrogato)	Pag. 16		
ART. 36	Servizi effettuati per conto di privati	Pag. 17	ART. 33	Servizi effettuati per conto di privati Pag. 18
ART. 37	Efficacia dei servizi del Corpo (abrogato)	Pag. 17		
ART. 38	Collaborazione con soggetti di Vigilanza Privata (abrogato)	Pag. 17		

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 39	Guida di veicoli ed uso di strumenti	Pag. 17	ART. 34	Guida di veicoli ed uso di strumenti Pag. 18
ART. 40	Prolungamento del servizio	Pag. 18	ART. 35	Prolungamento del servizio Pag. 19
ART. 41	Mobilitazione straordinaria	Pag. 18	ART. 36	Mobilitazione straordinaria Pag. 19
ART. 42	Reperibilità degli appartenenti al servizio	Pag. 18	ART. 37	Reperibilità Pag. 19

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 43	Norme generali - doveri	Pag. 18	ART. 38	Norme generali - doveri Pag. 20
ART. 44	Norme generali di comportamento (abrogato)	Pag. 18		
ART. 45	Cura dell'uniforme e della persona	Pag. 19	ART. 39	Cura dell'uniforme e della persona Pag. 20
ART. 46	Orario e posto di servizio	Pag. 19	ART. 40	Orario di inizio e fine turno Pag. 20
ART. 47	Rapporti interni al Corpo	Pag. 19	ART. 41	Rapporti interni ed esterni al Corpo Pag. 21
ART. 48	Comportamento in pubblico	Pag. 20	ART. 42	Comportamento in pubblico Pag. 21
ART. 49	Saluto	Pag. 20	ART. 43	Saluto Pag. 22

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 50	Norme disciplinari	Pag. 21	ART. 44	Norme disciplinari Pag. 23
ART. 51	Casi di assenza dal servizio	Pag. 21	ART. 45	Casi di assenza dal servizio Pag. 23
ART. 52	Accertamenti sanitari	Pag. 21	ART. 46	Accertamenti sanitari Pag. 23

ART. 53	Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo	Pag. 21	ART. 47	Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo	Pag. 24
---------	--	---------	---------	--	---------

TITOLO IX
NORME TRANSITORIEE FINALI

ART. 54	Rinvio al Regolamento di Organizzazione dell'Ente	Pag. 22	ART. 48	Rinvio al Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente	Pag. 24
ART. 55	Patrono del Corpo di Polizia Locale	Pag. 22	ART. 49	Patrono del Corpo della Polizia Locale	Pag. 24
ART. 56	Entrata in vigore	Pag. 22	ART. 50	Entrata in vigore	Pag. 25

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

Comando Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli articoli 4 e 7 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e della Legge Regionale 1/4/2015, n° 6.
2. La struttura organizzativa che ne deriva assume la denominazione di: “**Comando del Corpo di Polizia Locale**” della città di Gallarate.

ART. 2

**Collocazione del Corpo
nell’Amministrazione Comunale**

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e della Legge Regionale 1/4/2015, n°6, dal quale il Comandante risponde funzionalmente, indipendentemente dall’inserimento delle relative funzioni nella macro – organizzazione del Comune di Gallarate.
2. Il Corpo di Polizia Locale ai sensi dell’art.6 della citata legge regionale non può costituire struttura intermedia di Settori amministrativi dell’Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Comandante.

ART. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione.
2. In particolare, essi:
 - a) vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana, di educazione alla legalità e di riqualificazione urbana nel

ART. 1

Comando del Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli articoli 4 e 7 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.
2. La struttura organizzativa che ne deriva assume la denominazione di: “**Comando del Corpo di Polizia Locale**” della Città di Gallarate.

ART. 2

**Collocazione del Corpo
nell’Amministrazione Comunale**

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, ai quali il Comandante risponde funzionalmente.
2. Il Corpo di Polizia Locale ai sensi dell’art. 6 della citata Legge Regionale non può costituire struttura intermedia di Settori amministrativi dell’Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Comandante.

ART. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione.
2. In particolare, essi:
 - a) vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana e di educazione alla legalità nel territorio comunale, nel pieno

- territorio comunale, nel pieno rispetto della primaria competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- b) vigilano sull'osservanza di Leggi, Regolamenti e Ordinanze nelle materie di competenza;
 - c) svolgono le funzioni di Polizia Locale in conformità all'art.13 della Legge Regionale 1/4/2015, n° 6;
 - d) svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di Polizia Locale che con le forze di Polizia dello Stato;
 - e) svolgono funzioni di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - f) svolgono funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65, ponendo il presidio del Territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana nel territorio comunale;
 - g) prestano ausilio e soccorso e svolgono servizi di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - h) assolvono a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché nell'effettuazione di accertamenti e rilevazioni, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli Organi competenti;
 - i) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;
 - j) assicurano i servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e forniscono - su disposizione del Sindaco – la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;
 - k) svolgono tutti gli ulteriori compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo

- rispetto della primaria competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) vigilano sull'osservanza di Leggi, Regolamenti e Ordinanze nelle materie di competenza;
 - c) svolgono le funzioni di Polizia Locale in conformità all'art. 13 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.;
 - d) svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di Polizia Locale che con le Forze di Polizia dello Stato;
 - e) svolgono funzioni di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - f) svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana nel territorio comunale;
 - g) prestano ausilio e soccorso e svolgono servizi di Protezione Civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - h) assolvono a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
 - i) assicurano i servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e forniscono, su disposizione del Sindaco, la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione.

formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;

- l) collaborano con le Forze di Polizia, nell'ambito del territorio Comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità di PS. Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Comandante del corpo che ne darà informativa al Sindaco o l'Assessore non appena possibile.

ART. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è articolato in "Nuclei" o "Reparti", nei termini previsti dal provvedimento dirigenziale di micro-organizzazione e dalla legislazione speciale di settore.

ART. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è articolato in "Reparti" o "Nuclei", nei termini previsti dal provvedimento dirigenziale di micro-organizzazione e dalla legislazione speciale di settore.

TITOLO II **ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

ART. 5

Dotazione organica del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi delle linee di mandato e alle conseguenti esigenze organizzative e operative.
2. Esso è soggetto anche in sede di revisione periodica, ai criteri indicati dall'art.7, comma 2 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per

ART. 5

Dotazione organica del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi delle linee di mandato e alle conseguenti esigenze organizzative e operative.
2. Esso è soggetto anche in sede di revisione periodica, ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per

i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

2. Il Superiore ha dirige l'operato del personale direttamente da lui dipendente e assicura, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
4. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa, ed a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della qualifica.
5. Tutte le richieste d'intervento degli Uffici comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando al più presto possibile.

ART. 7

Organico del Corpo di Polizia Locale

1. Fanno parte del Corpo di Polizia Locale
 - a) Il Comandante
 - b) Il Vice Comandante
 - c) Gli Ufficiali
 - d) I Sottoufficiali
 - e) Gli Agenti

i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

2. Il Superiore dirige l'operato del personale dipendente e assicura, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
4. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa, anche se maturata in altri Comandi, ed a parità di anzianità dall'età anagrafica.
5. Tutte le richieste d'intervento degli Uffici comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando al più presto possibile.

ART. 7

Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale

1. Fanno parte del Corpo di Polizia Locale:
 - a) Il Comandante **che riveste il grado di Dirigente;**
 - b) Il Vice Comandante **che riveste il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale;**
 - c) Gli Ufficiali:
 - **Commissario Capo Coordinatore;**
 - **Commissario Capo;**
 - **Commissario;**
 - **Vice Commissario;**
 - d) Gli Agenti:
 - **Sovrintendente Esperto;**
 - **Sovrintendente Scelto;**
 - **Sovrintendente;**
 - **Assistente Esperto;**

ART. 8
Attribuzioni del Comandante

1. Il comando del Corpo di Polizia Locale è affidato dal Sindaco a persona che assume lo status di appartenente alla Polizia Locale.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile funzionalmente verso il Sindaco, o l'Assessore suo delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo (Art. 9 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65).
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:
 - a) assumere in prima persona la responsabilità del Corpo di Polizia Locale e dell'operato dei suoi componenti;
 - b) assumere personalmente l'organizzazione e la direzione di servizi di particolare rilievo;
 - c) determinare la micro – organizzazione del Corpo e disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio;
 - d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione e le Autorità di PS competenti;
 - e) mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative e amministrative;
 - f) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

- Assistente Scelto;
- Assistente;
- Agente Scelto;
- Agente.

ART. 8
Attribuzioni e responsabilità del Comandante

1. L'incarico di Comandante del Corpo è affidato a soggetto di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno della Polizia Locale.
2. Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente Locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante è figura apicale del Corpo di Polizia Locale e risponde funzionalmente al Sindaco o all'Assessore delegato.
4. Il Comandante, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'Ente Locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla Polizia Locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo. In particolare, egli è incaricato di:

- g) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- h) individuare il Vice Comandante in caso di nomina interna al Corpo, sentito il Sindaco e l'Assessore delegato, fra gli stessi Ufficiali direttivi o Funzionari. Il Vice Comandante risponde direttamente al Comandante e lo coadiuva nell'espletamento delle sue attribuzioni d'istituto svolgendo, altresì, un ruolo di coordinamento generale dei servizi operativi unitamente alle funzioni vicarie nel caso di sua assenza o impedimento;
- i) adottare mediante circolari interne, note di servizio o disposizioni che, nel rispetto del presente Regolamento, siano necessari per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento del servizio, nonché emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione, nonché emanare gli ordini di servizio di sua competenza;
- j) impartire disposizioni per la trattazione della corrispondenza soggetta a riservatezza;
- k) partecipare a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;
- l) costruire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
- m) esercitare le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267;
- n) mantenere rapporti con gli organi di stampa nei limiti stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART. 9

Attribuzione del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in tutti i casi di assenza o impedimento, svolgendo le medesime funzioni di quest'ultimo.

- a) determinare la micro-organizzazione del Corpo e disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità e assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio;
- b) individuare il Vice Comandante fra gli stessi Ufficiali direttivi, in caso di nomina interna al Corpo, sentito il Sindaco e l'Assessore delegato;
- c) impartire disposizioni per la trattazione della corrispondenza soggetta a riservatezza;
- d) costruire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
- e) esercitare le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- f) partecipare direttamente o tramite Ufficiale delegato a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;
- g) adottare, mediante circolari interne, note di servizio o disposizioni che siano necessarie per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento del servizio;
- h) vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
- i) vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
- j) mantenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le diverse Forze dell'Ordine e con le altre Agenzie del Territorio con le quali il Comando collabora;
- k) mantenere rapporti con gli organi di stampa nei limiti stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART. 9

Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

1. Le funzioni del Vice Comandante sono attribuite con provvedimento motivato dal Comandante.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce per la direzione tecnica del Corpo, in caso di

assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.

3. Al Vice Comandante è attribuito il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale per il grado di Vice Comandante.

4. Al Vice Comandante compete la verifica dell'efficienza dei diversi Reparti/Nuclei, nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

ART. 10

Attribuzione degli Ufficiali direttivi e Funzionari

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura o Nucleo cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impegno tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:
 - a) emanare gli ordini di servizio e stabilirne le modalità di esecuzione, in relazione ai servizi delegati alla loro competenza;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - d) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15 e 16;
 - e) curare l'assegnazione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - f) studiare i problemi di carattere organizzativo e operativo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;

ART. 10

Attribuzioni e doveri degli Ufficiali direttivi e Funzionari

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante e sono responsabili della direzione del Reparto/Nucleo cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo o dell'efficacia dell'azione amministrativa del personale dipendente loro assegnato.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - a) curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni e le circolari operative negli ambiti di competenza;
 - b) emanare, d'intesa con il Comandante ed il Vice Comandante, gli ordini di servizio;
 - c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - d) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti;
 - e) curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - f) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri Enti e gli altri Settori del Comune;
 - g) studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni,

g) rappresentare il Comandante in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non può partecipare;

avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;

h) proporre encomi e segnalare al Comandante comportamenti del personale censurabili disciplinarmente;

i) coadiuvare il Comandante ed il Vice Comandante, assicurando la direzione del Reparto/Nucleo cui sono assegnati;

j) rappresentare il Comandante in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non possa partecipare.

ART. 11

Compiti dei Sottufficiali **(abrogato, categoria in esaurimento)**

1. I Sottufficiali, oltre a fornire le istruzioni operative al personale assegnato per il corretto svolgimento del servizio, sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni. Essi, in particolare, curano che i risultati dei lavori corrispondono alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e l'efficienza degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai Superiori cui rispondono direttamente.

ART. 12

Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

ART. 11

Attribuzioni e doveri degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, nonché quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. In caso di assenza in servizio del Comandante, del Vice Comandante e degli Ufficiali le attività di coordinamento strettamente necessarie per l'espletamento del servizio, ivi compresa l'emanazione degli ordini di servizio, sono di competenza dell'Operatore di Centrale Operativa. Gli Operatori di Centrale Operativa vengono

individuati dal Comandante, sentiti gli Ufficiali, sulla base delle loro attitudini, nonché dell'autonomia lavorativa e gestionale.

ART. 13

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque sulla base di appositi atti organizzativi, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 esercitano anche:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai Sottufficiali, Ufficiali, Vice Comandante e Comandante, ai sensi dell'art. 57 del Nuovo C.P.P.;
 - b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada approvati con il D. Lgs. 30/4/1992, n° 285;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro 7/3/1986 n° 65. A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta del Sindaco, la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza;
 - d) funzioni di Polizia amministrativa ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia di edilizia, commercio, ambiente, sicurezza e polizia urbana.

ART. 12

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque sulla base di appositi atti organizzativi, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 esercitano:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed agli Ufficiali, di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti**, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
 - b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada approvati con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65. A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta del Sindaco, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - d) funzioni di Polizia amministrativa ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia di edilizia, commercio, ambiente, sicurezza e polizia urbana.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 14

Modalità particolari di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento di Organizzazione e gestione del personale dell'Ente, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità

ART. 13

Modalità **particolari di accesso al Corpo**

1. Oltre alle norme previste dal **Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi** dell'Ente, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è richiesto:

particolari per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale:

- a) possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore;
 - b) idoneità psicofisica e alla mansione di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n.81;
 - c) disponibilità all'uso delle armi e strumenti in dotazione al Corpo.
2. I titoli di studio per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti qualifiche funzionali.
3. Il superamento dei percorsi formativi di cui all'art. 32 e segg della Legge Regionale 1/4/2015, n°6 sarà valutato quale titolo per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
4. E' fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per la conduzione di particolari mezzi in uso al Comando.

ART. 15

Formazione di base per Agenti

1. I vincitori dei concorsi esterni per posti di Agente sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 1/4/2015, n°6 specifici corsi di formazione di ingresso.
2. Il corso è completato successivamente da un breve periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.
3. All'atto dell'assunzione in ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito sistema formativo regionale per la PL.

- a) il possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore;
- b) l'idoneità psicofisica e alla mansione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- c) la disponibilità all'uso delle armi e strumenti in dotazione al Corpo.

2. I titoli di studio per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti qualifiche funzionali.
3. È fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per la conduzione di particolari mezzi in uso al Comando.

ART. 14

Formazione di base per **Ufficiali ed Agenti**

1. I vincitori dei concorsi per i **ruoli di Ufficiale** e Agente sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, specifici corsi di formazione di ingresso.
2. **Il personale neoassunto, oltre ai corsi regionali, espleta un breve periodo di addestramento ed affiancamento presso i Reparti/Nuclei del Corpo.**
3. All'atto dell'assunzione in ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito sistema formativo regionale per la **Polizia Locale**.

ART. 16
Qualificazione professionale per
Sottufficiali e Ufficiali
(abrogato)

1. I vincitori di concorso esterno per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 1/4/2015, n° 6, specifici percorsi di qualificazione e formazione professionale presso l'Accademia regionale di PL.

ART. 17
Altri corsi di istruzione professionale
(abrogato)

1. Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso sul posto.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono, secondo le necessità eventualmente riscontrate dal Comandante, frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nelle lingue straniere.

ART. 18
Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione del

ART. 15
Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale del personale appartenente al Settore viene assicurato prevedendo l'organizzazione di corsi in house o con la partecipazione a seminari e convegni esterni.
2. Periodicamente all'interno del Corpo vengono organizzate lezioni e riunioni addestrative, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni di legge che interessano le funzioni di Polizia Locale.
3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di attività addestrative in ambiti prettamente operativi, con l'obiettivo di assicurare un'adequata capacità degli operatori di Polizia di

personale prevista dalla Legge Regionale 1/4/2015, n°6 e il piano formativo comunale.

applicare correttamente le regole di ingaggio nei vari scenari di intervento.

4. In aderenza con i recenti indirizzi volti alla valorizzazione del capitale umano della Pubblica Amministrazione, le attività formative dovranno essere orientate ad instillare nel personale dipendente l'importanza dell'auto-formazione, non solo negli ambiti del Settore di appartenenza.

ART. 16 **Pari opportunità**

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; allo stesso tempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

TITOLO IV **UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI**

ART. 19 **Uniformi e divise di servizio e loro eventuale variazione**

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti

ART. 17 **Uniformi ~~e divise~~ di servizio ~~e loro~~ eventuale variazione**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Le caratteristiche

al Corpo di Polizia Locale per i compiti d'istituto.

2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione del Regolamento Regionale 8/8/2002, n°7 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La tabella vestiario determina altresì le quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e degli accessori devono essere indossati. Tale tabella verrà automaticamente aggiornata in caso di variazioni alla normativa regionale.
4. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al Gonfalone, sarà indossata l'alta uniforme.
5. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate da Regione Lombardia, in attuazione delle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale e dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.. In caso di adozione di nuovi regolamenti da parte di Regione Lombardia su nuove linee adottate per le uniformi, il Comando provvede ad adeguare i capi in dotazione. Il personale sarà altresì tenuto ad utilizzare solo capi conformi alle normative, dismettendo quelle non più rispondenti ai regolamenti in vigore.

2. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta da:
 - divisa ordinaria;
 - divisa di servizio (completo operativo);
 - divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'Ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, è previsto l'uso dell'alta uniforme con camicia bianca e sciabola d'ordinanza.
6. Per gli Ufficiali in occasione della Festa del Corpo e di altre ricorrenze nazionali o locali (Festa delle Forze Armate, Festa della Repubblica, Santo Patrono, etc.), l'uniforme prevista prevede l'utilizzo della divisa ordinaria con camicia bianca, fascia azzurra e sciabola.
7. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o aggiunte all'uniforme assegnata, salvo autorizzazioni da parte del Comandante.

ART. 20
Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.
2. Le decorazioni da apporre sulle uniformi di servizio sono quelle previste dalla vigente normativa regionale in materia.
3. Sull'uniforme possono essere, altresì, portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

ART. 21
Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati delle armi, secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/3/1987, n° 145.
2. Le armi in dotazione, specificate nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla P.L., sono: l'arma d'ordinanza – pistola e la sciabola per i servizi di rappresentanza.
3. L'arma deve essere portata indosso, usata e sempre custodita secondo quanto disposto dal Codice penale, nonché dal DMI del 4/3/1987, n° 145.
4. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente tre esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti dagli Ufficiali periodici controlli per

ART. 18
Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo **e le decorazioni devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale.**
2. Sull'uniforme possono essere altresì portati **dagli operatori brevetti, onorificenze e decorazioni al valore civile e militare, legittimamente conseguiti nel corso della carriera. Il personale insignito, prima di apporre sull'uniforme, secondo le modalità d'uso, distintivi e medaglie, dovrà esibire al Reparto Comando documentazione comprovante l'avvenuto conseguimento del riconoscimento.**

ART. 19
Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati delle armi, secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
2. Le armi in dotazione, specificate nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, sono: **la pistola d'ordinanza** e la sciabola per i servizi di rappresentanza.
3. L'arma deve essere portata indosso, usata e sempre custodita secondo quanto disposto dal Codice Penale, nonché dal D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
4. **Il personale viene addestrato** all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente tre esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge ai sensi della Legge 28 maggio 1981, n. 286
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti

verificarne la funzionalità, a norma del Regolamento.

dagli Ufficiali periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART. 20

Armi comuni ad impulsi elettrici

1. In applicazione del D.L. 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (modificativo del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113), che ha previsto la facoltà di equipaggiare di armi ad impulsi elettrici i Corpi di Polizia Locale dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il Comando è autorizzato a dotare di un'arma comune ad impulsi elettrici, previa sperimentazione di mesi sei, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.
3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale individuato, in ossequio alle indicazioni contenute nelle linee guida che saranno fornite dall'ATS "Insubria" ed oggetto d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
4. Ultimata positivamente la fase sperimentale, in applicazione delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate come dotazione di reparto al Comando di Polizia Locale.
5. I criteri di impiego delle armi ad impulsi elettrici e la formazione del personale individuato per l'utilizzo del dispositivo, saranno specificati mediante linee guida adottate con provvedimento del Comandante del Corpo.

ART. 22
Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le decorazioni per gli automezzi, motomezzi nonché strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Nuclei o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 1/4/2015, n°6 costituiscono strumenti di autotutela lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.
4. La nomina dei consegnatari è effettuata dal Comandante, previo percorso di formazione.
5. Sono inoltre ammessi i bracciali di contenimento (manette) il cui uso è disciplinato dall'art. 53 del Codice penale.

ART. 23
Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano di norma tutti i servizi di istituto in uniforme ordinaria o speciale (divisa operativa).
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo per quei servizi approvati di volta in volta dal Comandante.

ART. 21
Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le **livree** per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Reparti/Nuclei o a singoli **operatori, che sono tenuti** ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 costituiscono strumenti di autotutela lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.
4. La nomina dei consegnatari è effettuata dal Comandante, o da suo delegato, fra gli operatori che hanno partecipato e superato specifico corso di formazione.
5. **Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di bracciali di contenimento (c.d. manette), giubbotti anti-taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione, scudi, bodycam e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.**

ART. 22
Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano di norma tutti i servizi di istituto in uniforme ordinaria o divisa operativa.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abiti civili **per l'espletamento di attività di polizia giudiziaria, di polizia amministrativa e per tutte le operazioni per la riuscita delle quali è necessario operare in incognito. L'utilizzo degli abiti civili deve essere autorizzato dal Comandante o in sua assenza dal Vice Comandante.**

ART. 24
Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera regionale di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/3/1987, n° 145.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene svolto in abito civile e nei mezzi di trasporto urbano.

3. Il Comandante può espletare servizio in abiti borghesi.
4. Il Comandante indossa l'uniforme in occasione di cerimonie, manifestazioni ed eventi di rilievo istituzionale.

ART. 23
Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera regionale di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica, nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale **conforme alla normativa regionale in vigore**.
2. Gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di **riconoscimento. Essa:**
 - **deve essere conservata con cura;**
 - **deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;**
 - **deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.**
3. La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 c. 5 del Codice della Strada (c.d. paletta). L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 25

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3 del Regolamento, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obbiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 26

Servizi stradali appiedati **(abrogato, unificato all'art. 27 nel nuovo art. 25)**

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
 - a) regolazione manuale del traffico negli incroci e sulle strade;
 - b) presidio agli impianti semaforici e con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizio misto con interventi alle intersezioni (come ai due punti precedenti) e nelle strade adiacenti;
 - d) servizio mobile lungo un itinerario prefissato;
 - e) servizi di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 24

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3 del Regolamento, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obbiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

ART. 25

Servizi ~~stradali~~ appiedati o a bordo di **veicoli**

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono disposti servizi appiedati **o a bordo di veicoli volti al presidio delle aree ove appare necessario incrementare la sicurezza urbana o tesi al controllo delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.**
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione **stradale, sono previsti servizi finalizzati:**
 - a) alla regolazione manuale del traffico negli incroci e sulle strade;
 - b) a verificare il rispetto del Codice della Strada;
 - c) al rilievo degli incidenti stradali;
 - d) alla chiusura di strade in occasione di manifestazioni lungo un itinerario prefissato;
 - e) a garantire la presenza di pattuglie in occasione di rappresentanze e/o scorte, secondo le esigenze contingenti;
 - f) a eseguire posti di controllo e/o di blocco;

g) contrastare specifiche violazioni al Codice della Strada, anche attraverso l'impiego di operatori in abiti civili ed a bordo di autoveicoli e motoveicoli civetta.

ART. 27

Servizio a bordo di veicoli **(abrogato, unificato all'art. 26 nel nuovo art. 25)**

1. Il Comandante, il Vice Comandante o suo Ufficiale delegato, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiedati con servizi sui veicoli in dotazione. Il Comandante impartisce le opportune direttive sulle modalità d'impiego del personale e delle attrezzature di servizio.
2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto.
3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 28

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente alla centrale radio del Comando e con cellulari in dotazione.
2. Gli Agenti muniti di radio devono tenere costantemente attivo il collegamento col Comando.
3. A richiesta essi devono dare la posizione operativa e seguire le istruzioni impartite dai superiori anche a mezzo della Centrale Radio Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 26

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa del Comando e con cellulari in dotazione.
2. Gli operatori muniti di radio devono tenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
3. A richiesta essi devono dare la posizione sul territorio e seguire le istruzioni impartite dai Superiori anche a mezzo della Centrale Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro assegnato.

ART. 29

Servizi di radiomobile e pronto intervento

1. I servizi di radiomobile e pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Gli incaricati dello svolgimento dei citati servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

ART. 30

Servizi nei Quartieri

1. I servizi di controllo nei Quartieri, svolti anche con l'ausilio dei veicoli in dotazione al Comando hanno come scopo quello di garantire e migliorare:
 - a) la qualità urbana,
 - b) la civile convivenza,
 - c) la sicurezza sociale, il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

ART. 31

Servizi Interni

1. Sono considerati servizi interni al Corpo: l'ufficio contravvenzioni e il contenzioso

ART. 27

Servizi di Radiomobile e Pronto Intervento

1. I servizi di radiomobile e pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Gli incaricati dello svolgimento dei citati servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
3. Tutti gli operatori di Polizia Locale possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti di istituto.
4. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, assicurandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
5. I veicoli devono essere sempre in condizioni di efficienza e pulizia. Ogni operatore deve avere cura dei mezzi, segnalando sempre al Reparto Comando, anomalie o inefficienze.

ART. 28

Servizi nei Quartieri

1. I servizi di controllo nei Quartieri, svolti anche con l'ausilio dei veicoli in dotazione al Comando, hanno come scopo quello di garantire e migliorare:
 - la qualità urbana;
 - la civile convivenza;
 - la sicurezza sociale, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

ART. 29

Servizi Interni

1. Sono considerati servizi interni al Corpo: **il Reparto Procedure Sanzionatorie ed Infortunistica Stradale, la Centrale**

stradale, la Centrale Radio Operativa, l'ufficio infortunistica, il Nucleo Comando.

ART. 32

Servizi distaccati all'interno dell'Ente

1. Il distacco temporaneo o parziale di singoli appartenenti al Corpo presso altri Uffici di Settore dell'Ente è ammesso per mansioni affini d'istituto e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Comandante.
2. Il personale distaccato temporaneamente, dipende operativamente dal Settore o dall'Ente al quale viene assegnato e mantiene in essere ogni specifica attribuzione giuridica già in possesso.

ART. 33

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di P.G., gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Il Superiore darà comunicazione dell'ordine alla Centrale Radio Operativa il cui addetto provvederà ad annotarlo sull'apposito registro.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve

Operativa, il Reparto Comando, l'Ufficio Permessi ed il Front-Office.

ART. 30

Servizi distaccati all'interno dell'Ente

1. Il distacco temporaneo o parziale di singoli appartenenti al Corpo presso altri Uffici di Settore dell'Ente è ammesso per mansioni affini d'istituto e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Comandante.

ART. 31

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e dalle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine dato, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nelle disposizioni di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Il Superiore darà comunicazione dell'ordine alla Centrale Operativa che provvederà ad **inserirlo nell'applicativo in uso.**
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.
4. Nei casi in cui non sia possibile intervenire, il dipendente deve informare la Centrale Operativa e motivare l'impossibilità di dare corso all'intervento. La Centrale Operativa valuterà l'impiego di altre pattuglie o l'eventuale coinvolgimento di altra Forza di Polizia.

richiedere l'intervento del competente servizio o altro Corpo di Polizia.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lascino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 3, tutti gli Agenti in servizio esterno di viabilità, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 34 **Ordine di servizio**

1. Il Comandante o suo delegato nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 dispone gli ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente:
 - a) turno ed orario;
 - b) posto di lavoro;
 - c) modalità di espletamento del servizio;
 - d) nel caso di eventuali variazioni sul turno e sullo svolgimento del servizio apportate, per giustificato motivo, dal superiore, questi provvederà a darne immediata informazione al personale interessato.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero possono essere impartite disposizioni a parte da consegnare direttamente all'Agente dall'ufficiale incaricato.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre una **relazione** di servizio, **quando richiesto dai Superiori e nei casi in cui si renda necessario, per il rilievo e l'entità degli accadimenti, riferire i fatti oggetto dell'intervento.**
6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 3, **il personale**, nell'ambito dell'orario di servizio, **annota gli interventi tramite gli applicativi in uso al Comando.**

ART. 32 **Ordine di servizio**

1. Il Comandante, **il Vice Comandante e gli Ufficiali, in linea con le** direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, **dispongono il piano di impiego**, indicando per ciascun dipendente:
 - turno ed orario;
 - modalità di espletamento del servizio.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che vengono assegnati direttamente agli Agenti dall'Ufficiale.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per quanto riguarda eventuali servizi specifici.

ART. 35
Servizi esterni presso altre
Amministrazioni
(abrogato)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e dell'art.8 e segg. della Legge Regionale 1/4/2015, n. 6 gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in Nuclei operativi, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa Convenzione o accordo tra gli Enti interessati, dandone comunicazione al Prefetto.
2. L'attivazione dei Nuclei specializzati di polizia locale può essere richiesta anche dalla Regione ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale 1/4/2015, n.6, per particolari esigenze.
3. Il Comando Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni contingenti della circolazione e per manifestazioni o altre esigenze straordinarie di protezione civile.

ART. 36
Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Corpo di Polizia Locale può stipulare apposite Convenzioni ai sensi dell'art. 43 della Legge 27/12/1997, n.449, nonché contratti di sponsorizzazione su richiesta di imprese private e associazioni per lo svolgimento di servizi viabilistici straordinari in occasione di grandi eventi e lavori stradali. Gli oneri saranno interamente a carico dei soggetti privati richiedenti, comprendenti sia i compensi per lavoro straordinario del personale impiegato che il rimborso spese per i mezzi di servizio e la segnaletica eventualmente posata. Il rimborso spese per l'uso dei veicoli e strumentazione di servizio è previsto solo per grandi eventi di durata superiore a un giorno.

ART. 33
Servizi effettuati per conto di privati

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, il Comando potrà espletare servizi richiesti da soggetti privati. Tali prestazioni sono rese su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività e iniziative private, che incidano sulla sicurezza e a garanzia della fluidità del traffico e della circolazione veicolare sul territorio comunale (come previsto dall'art. 22 c. 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 50). Per tali prestazioni sono applicate le tariffe

previste e aggiornate annualmente dalla giunta comunale.

2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti o funzioni rientranti fra quelli propri della Polizia Locale.

3. Al personale impiegato spetta il compenso per il lavoro effettuato e l'eventuale rimborso delle spese anticipate e sostenute.

ART. 37

Efficacia dei servizi del Corpo **(abrogato)**

1. Il Comando è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco o l'Assessore delegato circa i risultati ottenuti dai servizi e circa la loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art. 25 del Regolamento, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.
2. In occasione della festa del Santo Patrono S. Sebastiano il Comandante rende pubblico il resoconto operativo dell'anno precedente, all'amministrazione comunale e gli organi di stampa.

ART. 38

Collaborazione con soggetti di Vigilanza **Privata** **(abrogato)**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, qualora ne rilevi le condizioni, sentito il Sindaco o l'assessore delegato instaura rapporti di collaborazione con soggetti abilitati a svolgere servizio di vigilanza privata secondo i fini e con le modalità previste dalla Legge regionale.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 39

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 27, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativi richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.
2. L'incarico non può essere rifiutato.
3. Tutto il Personale è tenuto ad apprendere, previe adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 40

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo necessario nei seguenti casi:
 - a) per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) anche in assenza di ordine superiore, in situazioni di emergenza;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 41

Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizioni dei servizi fornendo ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Comandante o suo Ufficiale delegato, sospende i congedi ed i permessi a tutti gli

ART. 34

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo la guida dei veicoli in dotazione.
2. L'incarico non può essere rifiutato.
3. Il personale è tenuto ad apprendere, previe adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 35

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:
 - per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza.

ART. 36

Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli **operatori del Corpo possono essere chiamati in servizio in orario differente da quello precedentemente previsto e per un numero di ore superiore a quello del normale turno ordinario, anche solo a mezzo di comunicazione telefonica o telematica**

appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

proveniente dal Comandante o da altro componente del Corpo da questi incaricato.

2. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, il Comandante o altro soggetto da questi incaricato, al fine di poter disporre del massimo numero di operatori possibile, può adottare, anche solo a mezzo di disposizione orale, telefonica o telematica, successivamente verbalizzata in forma scritta, la revoca di eventuali periodi di riposo, permessi o congedi (fatte salve le necessità di salute e di assistenza alle persone con disabilità comprovate), nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'adozione di tali provvedimenti straordinari.

ART. 42

Reperibilità degli appartenenti al servizio

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi urgenti di istituto quali esecuzioni di Trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) ed interventi per gravi emergenze ambientali e viabilistiche.

ART. 37

Reperibilità degli appartenenti al servizio

1. In adempimento delle disposizioni organizzative adottate dall'Ente, il personale del Corpo è tenuto a prestare servizio di pronta reperibilità nei casi e con i limiti fissati nell'ambito degli accordi contrattuali sottoscritti a livello nazionale e decentrato.

TITOLO VII **NORME DI COMPORTAMENTO**

ART. 43

Norme generali - doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione del personale dipendente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'articolo 25.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice Penale per la qualifica di P.G. e dalla Autorità di P.S. per la qualifica ausiliaria di

ART. 38

Norme generali - doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel **Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi**, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi **istituzionali**.
2. Le norme di comportamento degli appartenenti al Corpo, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di

P.S., gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza e reperibilità.

ART. 44

Norme generali di comportamento **(abrogato)**

1. Le norme di comportamento degli appartenenti al Corpo, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di servizio adottati dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di turno, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica amministrazione e del Corpo di Polizia Locale.

ART. 45

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 23 del Regolamento.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nell'allegata "tabella vestiario".
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
4. Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
5. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

servizio adottati dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di turno, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica Amministrazione e del Corpo di Polizia Locale.

ART. 39

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22 del Regolamento.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità **previste dal Regolamento Regionale**.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
4. Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
5. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- a) se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il cappello stesso;
 - b) se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.
6. È vietato l'uso di ogni tipo di monile o gioiello ad eccezione della fede nuziale.

ART. 46
Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono presentarsi presso il Comando all'ora fissata nell'ordine di servizio.
2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo l'Agente in servizio deve avvisare prontamente l'ufficio che si attiverà per provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile, e dal quale dovrà ricevere consenso per poter abbandonare il posto.

ART. 47
Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti tra gli Appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il **berretto** stesso;
 - se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il **berretto** calzato.
6. È vietato l'uso di ogni tipo di monile o gioiello, ad eccezione della fede nuziale.

ART. 40
Orario ~~e posto di servizio~~ di inizio e fine turno

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio all'ora indicata nel programma dei turni, in perfetto ordine nella cura della persona e con vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di turno. In caso di carenza di personale, ovvero quando ritenuto opportuno, il Comandante, il Vice Comandante o gli Ufficiali possono annullare i turni previsti, quando ad esempio il numero di operatori non sia congruo allo svolgimento dell'operazione in sicurezza per l'incolumità degli operanti.
2. L'uscita dal Comando del personale esterno deve avvenire entro quindici minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficiale.
3. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 41
Rapporti interni ed esterni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo

livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

ART. 48

Comportamento in pubblico

1. Durante il servizio l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed imparzialità.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da connotazioni personali.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
4. L'appartenente al Corpo, quando richiesto, deve dichiarare il numero di matricola.

scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.
3. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale e del Corpo.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o lesive dell'immagine e della sicurezza dell'Amministrazione Comunale, del Corpo di Polizia Locale e dei propri appartenenti.

ART. 42

Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i

5. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
6. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con colleghi ed altre persone, intrattenersi in futili occupazioni, né fumare, in particolar modo quando è impiegato nei servizi motorizzati d'istituto o deve corrispondere alle richieste dei cittadini.

ART. 49 **Saluto**

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i Cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo. Il saluto si effettua portando la mano al berretto oltre che nei casi precedenti:
 - a) davanti alla bandiera nazionale, al Gonfalone Comunale ed alle autorità civili e militari, durante lo svolgimento di una cerimonia;

rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

4. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio, il Comando e l'Amministrazione Comunale.
5. L'appartenente al Corpo ha l'obbligo tassativo ed inderogabile, nell'espletamento dei servizi esterni, di indossare il copricapo in dotazione.
6. Durante il servizio, il personale di Polizia Locale non deve:
 - a) accompagnarsi con soggetti estranei al Comando per ragioni che esulano dalla funzione o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - b) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o itinerario assegnato;
 - c) interrompere l'attività, senza averne avuto l'assenso del Comando.
7. Al personale in uniforme è comunque vietato:
 - a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
 - b) utilizzare ombrelli;
 - c) fumare sigarette, comprese quelle elettroniche;
 - d) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
 - e) intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.

ART. 43 **Saluto**

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori gerarchici, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto si esegue solo quando si indossa il berretto, portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- b) al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e al Segretario Generale nell'esercizio delle loro funzioni;
 - c) durante il servizio di viabilità connesso al passaggio di un corteo funebre, in concomitanza del carro funebre.
2. Si ha dispensa del saluto di tipo militare nei seguenti casi:
- a) in caso di svolgimento di servizio viabilistico e pronto intervento
 - b) a bordo dei veicoli di servizio.

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.
4. L'operatore che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori inquadrati risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano di servizio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 50

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché delle altre norme legislative e contrattuali in materia.

ART. 44

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal **Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi**, dal codice di comportamento del Comune, nonché dalle altre disposizioni in materia.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento contegno e riserbo sulle attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo. Le condotte indicate nel presente comma fanno riferimento anche a quanto viene diffuso attraverso i social media e, più in generale, attraverso internet.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative e/o giudiziarie, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti all'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
5. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

ART. 51

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del Personale, viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.
2. Nel caso di assenza per malattia il dipendente, oltre a far pervenire il certificato medico nei termini previsti dal Regolamento di Organizzazione, darà comunicazione del protrarsi della malattia al Comando.
3. Tale avviso deve pervenire anche per giustificato ritardo anche mediante comunicazione telefonica alla centrale radio, quanto più tempestivamente possibile, e comunque prima dell'ora di inizio del servizio, salvo impossibilità, in modo da permettere l'eventuale sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 52

Accertamenti sanitari

1. Il medico del lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.

ART. 45

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione **per assenze o ritardi** viene adempiuto mediante avviso **alla Centrale Operativa**.
2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente, oltre a far pervenire il certificato medico nei termini previsti dal **Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi**, darà comunicazione del protrarsi della malattia alla Centrale Operativa.

ART. 46

Accertamenti sanitari

1. Il Medico del Lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.
2. Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, valuta e adotta provvedimenti

2. Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, adotta i provvedimenti del caso.
3. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo vengono disposti dal Medico del Lavoro, con le modalità stabilite dalla Legge 9/4/2008, n.81.

ART. 53
Riconoscimenti particolari per gli
appartenenti al corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore, di norma in occasione della festa del Corpo, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza, meritevoli di elogi o encomi.

relativi alla posizione di impiego del dipendente interessato.

3. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo vengono disposti dal Medico del Lavoro, con le modalità stabilite dalla normativa di settore.

ART. 47
Riconoscimenti particolari per gli
appartenenti al corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore, di norma in occasione della festa del Corpo, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità operative, con risultati di eccezionale rilevanza, meritevoli di elogi o encomi.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio ovvero lode scritta del Comandante;
 - encomio del Sindaco.
3. In relazione a dette riconoscenze può essere predisposto e fornito agli operatori apposito nastrino da apporre sull'uniforme di servizio, che riconduca ai colori ed ai simboli dell'Ente, nonché al numero di onorificenze ricevute.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54
Rinvio al Regolamento di Organizzazione
dell'Ente

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo, si applica la normativa contenuta nel

ART. 48
Rinvio al Regolamento per la Disciplina
degli Uffici e dei Servizi dell'Ente

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo si applica la normativa contenuta nel

Regolamento di Organizzazione e gestione del personale dell'Ente.

ART. 55

Patrono del corpo di Polizia Locale

1. L'Amministrazione Comunale riconosce con patrocinio la solennità di SAN SEBASTIANO, la cui ricorrenza cade il 20 Gennaio di ogni anno, Festa del Santo Patrono della Polizia Locale.

ART. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'efficacia della deliberazione che lo approva.

Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

ART. 49

Patrono del Corpo della Polizia Locale

1. L'Amministrazione Comunale riconosce con patrocinio la solennità di SAN SEBASTIANO, la cui ricorrenza cade il 20 gennaio, Festa del Santo Patrono della Polizia Locale.
2. In occasione della festa del Santo Patrono San Sebastiano, il Comandante rende pubblico il resoconto operativo dell'anno precedente all'Amministrazione Comunale e agli organi di stampa.
3. Il 7 luglio ricorre l'anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Gallarate, che nel 1867 vide la nomina da parte del Consiglio Comunale delle prime due Guardie Municipali della Città.

ART. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore **successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed alla efficacia della deliberazione.**



Comune di Gallarate

Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Delibera di Consiglio del XX XXXXX 2025, n. XX

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1	Comando del Corpo di Polizia Locale	Pag. 5
ART. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	Pag. 5
ART. 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo	Pag. 5
ART. 4	Ordinamento strutturale del Corpo	Pag. 6

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5	Dotazione organica del Corpo	Pag. 6
ART. 6	Rapporto gerarchico	Pag. 6
ART. 7	Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale	Pag. 7
ART. 8	Attribuzioni e responsabilità del Comandante	Pag. 7
ART. 9	Attribuzioni e doveri del Vice Comandante	Pag. 8
ART. 10	Attribuzioni e doveri degli Ufficiali	Pag. 9
ART. 11	Attribuzioni e doveri degli Agenti	Pag. 9
ART. 12	Qualifiche degli appartenenti al Corpo	Pag. 10

TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 13	Modalità di accesso al Corpo	Pag. 10
ART. 14	Formazione di base per Ufficiali ed Agenti	Pag. 10
ART. 15	Aggiornamento professionale	Pag. 11
ART. 16	Pari opportunità	Pag. 11

TITOLO IV UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI

ART. 17	Uniformi di servizio	Pag. 12
ART. 18	Gradi e distintivi	Pag. 12
ART. 19	Armamento	Pag. 13
ART. 20	Armi comuni ad impulsi elettrici	Pag. 13
ART. 21	Strumenti e mezzi in dotazione	Pag. 14
ART. 22	Servizio in uniforme ed eccezioni	Pag. 14
ART. 23	Tessera di riconoscimento	Pag. 14

TITOLO V SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 24	Finalità generali dei servizi	Pag. 15
ART. 25	Servizi appiedati o a bordo di veicoli	Pag. 15

ART. 26	Collegamento dei servizi via radio	Pag. 16
ART. 27	Radiomobile e Pronto Intervento	Pag. 16
ART. 28	Servizi nei Quartieri	Pag. 16
ART. 29	Servizi Interni	Pag. 17
ART. 30	Servizi distaccati all'interno dell'Ente	Pag. 17
ART. 31	Obbligo di intervento e di rapporto	Pag. 17
ART. 32	Ordine di servizio	Pag. 18
ART. 33	Servizi effettuati per conto di privati	Pag. 18

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 34	Guida di veicoli ed uso di strumenti	Pag. 18
ART. 35	Prolungamento del servizio	Pag. 19
ART. 36	Mobilitazione straordinaria	Pag. 19
ART. 37	Reperibilità	Pag. 19

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 38	Norme generali - doveri	Pag. 20
ART. 39	Cura dell'uniforme e della persona	Pag. 20
ART. 40	Orario di inizio e fine turno	Pag. 20
ART. 41	Rapporti interni ed esterni al Corpo	Pag. 21
ART. 42	Comportamento in pubblico	Pag. 21
ART. 43	Saluto	Pag. 22

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 44	Norme disciplinari	Pag. 23
ART. 45	Casi di assenza dal servizio	Pag. 23
ART. 46	Accertamenti sanitari	Pag. 23
ART. 47	Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo	Pag. 24

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 48	Rinvio al Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente	Pag. 24
ART. 49	Patrono del Corpo della Polizia Locale	Pag. 24
ART. 50	Entrata in vigore	Pag. 25

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

Comando del Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli articoli 4 e 7 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.
2. La struttura organizzativa che ne deriva assume la denominazione di: **"Comando del Corpo di Polizia Locale"** della Città di Gallarate.

ART. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, ai quali il Comandante risponde funzionalmente.
2. Il Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Regionale non può costituire struttura intermedia di Settori amministrativi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Comandante.

ART. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione.
2. In particolare, essi:
 - a) vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana e di educazione alla legalità nel territorio comunale, nel pieno rispetto della primaria competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) vigilano sull'osservanza di Leggi, Regolamenti e Ordinanze nelle materie di competenza;
 - c) svolgono le funzioni di Polizia Locale in conformità all'art. 13 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.;
 - d) svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di Polizia Locale che con le Forze di Polizia dello Stato;
 - e) svolgono funzioni di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - f) svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana nel territorio comunale;

- g) prestano ausilio e soccorso e svolgono servizi di Protezione Civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- h) assolvono a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- i) assicurano i servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e forniscono, su disposizione del Sindaco, la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione.

ART. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è articolato in "Reparti" o "Nuclei", nei termini previsti dal provvedimento dirigenziale di micro-organizzazione e dalla legislazione speciale di settore.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5

Dotazione organica del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi delle linee di mandato e alle conseguenti esigenze organizzative e operative.
2. Esso è soggetto anche in sede di revisione periodica, ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.
2. Il Superiore dirige l'operato del personale dipendente e assicura, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

4. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica dall'anzianità nella stessa, anche se maturata in altri Comandi, ed a parità di anzianità dall'età anagrafica.
5. Tutte le richieste d'intervento degli Uffici comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando al più presto possibile.

ART. 7

Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale

1. Fanno parte del Corpo di Polizia Locale:
 - a) Il Comandante che riveste il grado di Dirigente;
 - b) Il Vice Comandante che riveste il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale;
 - c) Gli Ufficiali:
 - Commissario Capo Coordinatore;
 - Commissario Capo;
 - Commissario;
 - Vice Commissario;
 - d) Gli Agenti:
 - Sovrintendente Esperto;
 - Sovrintendente Scelto;
 - Sovrintendente;
 - Assistente Esperto;
 - Assistente Scelto;
 - Assistente;
 - Agente Scelto;
 - Agente.

ART. 8

Attribuzioni e responsabilità del Comandante

1. L'incarico di Comandante del Corpo è affidato a soggetto di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno della Polizia Locale.
2. Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente Locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante è figura apicale del Corpo di Polizia Locale e risponde funzionalmente al Sindaco o all'Assessore delegato.
4. Il Comandante, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'Ente Locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente

alla Polizia Locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo. In particolare, egli è incaricato di:
 - a) determinare la micro-organizzazione del Corpo e disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità e assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio;
 - b) individuare il Vice Comandante fra gli stessi Ufficiali direttivi, in caso di nomina interna al Corpo, sentito il Sindaco e l'Assessore delegato;
 - c) impartire disposizioni per la trattazione della corrispondenza soggetta a riservatezza;
 - d) costruire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
 - e) esercitare le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) partecipare direttamente o tramite Ufficiale delegato a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;
 - g) adottare, mediante circolari interne, note di servizio o disposizioni che siano necessarie per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento del servizio;
 - h) vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
 - i) vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - j) mantenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le diverse Forze dell'Ordine e con le altre Agenzie del Territorio con le quali il Comando collabora;
 - k) mantenere rapporti con gli organi di stampa nei limiti stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART. 9

Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

1. Le funzioni del Vice Comandante sono attribuite con provvedimento motivato dal Comandante.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce per la direzione tecnica del Corpo, in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
3. Al Vice Comandante è attribuito il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale per il grado di Vice Comandante.
4. Al Vice Comandante compete la verifica dell'efficienza dei diversi Reparti/Nuclei, nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

ART. 10
Attribuzioni e doveri degli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante e sono responsabili della direzione del Reparto/Nucleo cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo o dell'efficacia dell'azione amministrativa del personale dipendente loro assegnato.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - a) curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni e le circolari operative negli ambiti di competenza;
 - b) emanare, d'intesa con il Comandante ed il Vice Comandante, gli ordini di servizio;
 - c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - d) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti;
 - e) curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - f) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri Enti e gli altri Settori del Comune;
 - g) studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
 - h) proporre encomi e segnalare al Comandante comportamenti del personale censurabili disciplinarmente;
 - i) coadiuvare il Comandante ed il Vice Comandante, assicurando la direzione del Reparto/Nucleo cui sono assegnati;
 - j) rappresentare il Comandante in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non possa partecipare.

ART. 11
Attribuzioni e doveri degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, nonché quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. In caso di assenza in servizio del Comandante, del Vice Comandante e degli Ufficiali le attività di coordinamento strettamente necessarie per l'espletamento del servizio, ivi compresa l'emanazione degli ordini di servizio, sono di competenza dell'Operatore di Centrale Operativa. Gli Operatori di Centrale Operativa vengono individuati dal Comandante, sentiti gli Ufficiali, sulla base delle loro attitudini, nonché dell'autonomia lavorativa e gestionale.

ART. 12
Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque sulla base di appositi atti organizzativi, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 esercitano:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed agli Ufficiali, di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
 - b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada approvati con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65. A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta del Sindaco, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - d) funzioni di Polizia amministrativa ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia di edilizia, commercio, ambiente, sicurezza e polizia urbana.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 13
Modalità di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è richiesto:
 - a) il possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore;
 - b) l'idoneità psicofisica e alla mansione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - c) la disponibilità all'uso delle armi e strumenti in dotazione al Corpo.
2. I titoli di studio per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti qualifiche funzionali.
3. È fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per la conduzione di particolari mezzi in uso al Comando.

ART. 14
Formazione di base per Ufficiali ed Agenti

1. I vincitori dei concorsi per i ruoli di Ufficiale e Agente sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, specifici corsi di formazione di ingresso.

2. Il personale neoassunto, oltre ai corsi regionali, espleta un breve periodo di addestramento ed affiancamento presso i Reparti/Nuclei del Corpo.
3. All'atto dell'assunzione in ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito sistema formativo regionale per la Polizia Locale.

ART. 15

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale del personale appartenente al Settore viene assicurato prevedendo l'organizzazione di corsi in house o con la partecipazione a seminari e convegni esterni.
2. Periodicamente all'interno del Corpo vengono organizzate lezioni e riunioni addestrative, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni di legge che interessano le funzioni di Polizia Locale.
3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di attività addestrative in ambiti prettamente operativi, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata capacità degli operatori di Polizia di applicare correttamente le regole di ingaggio nei vari scenari di intervento.
4. In aderenza con i recenti indirizzi volti alla valorizzazione del capitale umano della Pubblica Amministrazione, le attività formative dovranno essere orientate ad instillare nel personale dipendente l'importanza dell'auto-formazione, non solo negli ambiti del Settore di appartenenza.

ART. 16

Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; allo stesso tempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

TITOLO IV

UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI

ART. 17

Uniformi di servizio

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate da Regione Lombardia, in attuazione delle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale e dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.. In caso di adozione di nuovi regolamenti da parte di Regione Lombardia su nuove linee adottate per le uniformi, il Comando provvede ad adeguare i capi in dotazione. Il personale sarà altresì tenuto ad utilizzare solo capi conformi alle normative, dismettendo quelle non più rispondenti ai regolamenti in vigore.
2. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta da:
 - divisa ordinaria;
 - divisa di servizio (completo operativo);
 - divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'Ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, è previsto l'uso dell'alta uniforme con camicia bianca e sciabola d'ordinanza.
6. Per gli Ufficiali in occasione della Festa del Corpo e di altre ricorrenze nazionali o locali (Festa delle Forze Armate, Festa della Repubblica, Santo Patrono, etc.), l'uniforme prevista prevede l'utilizzo della divisa ordinaria con camicia bianca, fascia azzurra e sciabola.
7. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o aggiunte all'uniforme assegnata, salvo autorizzazioni da parte del Comandante.

ART. 18

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo e le decorazioni devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale.
2. Sull'uniforme possono essere altresì portati dagli operatori brevetti, onorificenze e decorazioni al valore civile e militare, legittimamente conseguiti nel corso della carriera. Il personale insignito, prima di apporre sull'uniforme, secondo le modalità

d'uso, distintivi e medaglie, dovrà esibire al Reparto Comando documentazione comprovante l'avvenuto conseguimento del riconoscimento.

ART. 19 Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati delle armi, secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
2. Le armi in dotazione, specificate nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, sono: la pistola d'ordinanza e la sciabola per i servizi di rappresentanza.
3. L'arma deve essere portata indosso, usata e sempre custodita secondo quanto disposto dal Codice Penale, nonché dal D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
4. Il personale viene addestrato all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente tre esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge ai sensi della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti dagli Ufficiali periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART. 20 Armi comuni ad impulsi elettrici

1. In applicazione del D.L. 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (modificativo del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113), che ha previsto la facoltà di equipaggiare di armi ad impulsi elettrici i Corpi di Polizia Locale dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il Comando è autorizzato a dotare di un'arma comune ad impulsi elettrici, previa sperimentazione di mesi sei, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.
3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale individuato, in ossequio alle indicazioni contenute nelle linee guida che saranno fornite dall'ATS "Insubria" ed oggetto d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
4. Ultimata positivamente la fase sperimentale, in applicazione delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate come dotazione di reparto al Comando di Polizia Locale.

5. I criteri di impiego delle armi ad impulsi elettrici e la formazione del personale individuato per l'utilizzo del dispositivo, saranno specificati mediante linee guida adottate con provvedimento del Comandante del Corpo.

ART. 21

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le livree per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Reparti/Nuclei o a singoli operatori, che sono tenuti ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 costituiscono strumenti di autotutela lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.
4. La nomina dei consegnatari è effettuata dal Comandante, o da suo delegato, fra gli operatori che hanno partecipato e superato specifico corso di formazione.
5. Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di bracciali di contenimento (*c.d.* manette), giubbotti anti-taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione, scudi, bodycam e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

ART. 22

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano di norma tutti i servizi di istituto in uniforme ordinaria o divisa operativa.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abiti civili per l'espletamento di attività di polizia giudiziaria, di polizia amministrativa e per tutte le operazioni per la riuscita delle quali è necessario operare in incognito. L'utilizzo degli abiti civili deve essere autorizzato dal Comandante o in sua assenza dal Vice Comandante.
3. Il Comandante può espletare servizio in abiti borghesi.
4. Il Comandante indossa l'uniforme in occasione di cerimonie, manifestazioni ed eventi di rilievo istituzionale.

ART. 23

Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera regionale di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica, nonché gli estremi del

provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale conforme alla normativa regionale in vigore.

2. Gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. Essa:
 - deve essere conservata con cura;
 - deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;
 - deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 c. 5 del Codice della Strada (c.d. paletta). L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 24

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3 del Regolamento, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obbiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

ART. 25

Servizi appiedati o a bordo di veicoli

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono disposti servizi appiedati o a bordo di veicoli volti al presidio delle aree ove appare necessario incrementare la sicurezza urbana o tesi al controllo delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale, sono previsti servizi finalizzati:
 - a) alla regolazione manuale del traffico negli incroci e sulle strade;
 - b) a verificare il rispetto del Codice della Strada;
 - c) al rilievo degli incidenti stradali;
 - d) alla chiusura di strade in occasione di manifestazioni lungo un itinerario prefissato;
 - e) a garantire la presenza di pattuglie in occasione di rappresentanze e/o scorte, secondo le esigenze contingenti;
 - f) a eseguire posti di controllo e/o di blocco;

- g) contrastare specifiche violazioni al Codice della Strada, anche attraverso l'impiego di operatori in abiti civili ed a bordo di autoveicoli e motoveicoli civetta.

ART. 26

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa del Comando e con cellulari in dotazione.
2. Gli operatori muniti di radio devono tenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
3. A richiesta essi devono dare la posizione sul territorio e seguire le istruzioni impartite dai Superiori anche a mezzo della Centrale Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro assegnato.

ART. 27

Radiomobile e Pronto Intervento

1. I servizi di radiomobile e pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Gli incaricati dello svolgimento dei citati servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
3. Tutti gli operatori di Polizia Locale possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti di istituto.
4. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, assicurandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
5. I veicoli devono essere sempre in condizioni di efficienza e pulizia. Ogni operatore deve avere cura dei mezzi, segnalando sempre al Reparto Comando, anomalie o inefficienze.

ART. 28

Servizi nei Quartieri

1. I servizi di controllo nei Quartieri, svolti anche con l'ausilio dei veicoli in dotazione al Comando, hanno come scopo quello di garantire e migliorare:
 - la qualità urbana;
 - la civile convivenza;
 - la sicurezza sociale, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

ART. 29
Servizi Interni

1. Sono considerati servizi interni al Corpo: il Reparto Procedure Sanzionatorie ed Infortunistica Stradale, la Centrale Operativa, il Reparto Comando, l'Ufficio Permessi ed il Front-Office.

ART. 30
Servizi distaccati all'interno dell'Ente

1. Il distacco temporaneo o parziale di singoli appartenenti al Corpo presso altri Uffici di Settore dell'Ente è ammesso per mansioni affini d'istituto e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Comandante.

ART. 31
Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e dalle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine dato, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nelle disposizioni di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Il Superiore darà comunicazione dell'ordine alla Centrale Operativa che provvederà ad inserirlo nell'applicativo in uso.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.
4. Nei casi in cui non sia possibile intervenire, il dipendente deve informare la Centrale Operativa e motivare l'impossibilità di dare corso all'intervento. La Centrale Operativa valuterà l'impiego di altre pattuglie o l'eventuale coinvolgimento di altra Forza di Polizia.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre una relazione di servizio, quando richiesto dai Superiori e nei casi in cui si renda necessario, per il rilievo e l'entità degli accadimenti, riferire i fatti oggetto dell'intervento.
6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 3, il personale, nell'ambito dell'orario di servizio, annota gli interventi tramite gli applicativi in uso al Comando.

ART. 32
Ordine di servizio

1. Il Comandante, il Vice Comandante e gli Ufficiali, in linea con le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dispongono il piano di impiego, indicando per ciascun dipendente:
 - turno ed orario;
 - modalità di espletamento del servizio.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che vengono assegnati direttamente agli Agenti dall'Ufficiale.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per quanto riguarda eventuali servizi specifici.

ART. 33
Servizi effettuati per conto di privati

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, il Comando potrà espletare servizi richiesti da soggetti privati. Tali prestazioni sono rese su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività e iniziative private, che incidano sulla sicurezza e a garanzia della fluidità del traffico e della circolazione veicolare sul territorio comunale (come previsto dall'art. 22 c. 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 50). Per tali prestazioni sono applicate le tariffe previste e aggiornate annualmente dalla giunta comunale.
2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti o funzioni rientranti fra quelli propri della Polizia Locale.
3. Al personale impiegato spetta il compenso per il lavoro effettuato e l'eventuale rimborso delle spese anticipate e sostenute.

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 34
Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo la guida dei veicoli in dotazione.
2. L'incarico non può essere rifiutato.

3. Il personale è tenuto ad apprendere, preve adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 35

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:
 - per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza.

ART. 36

Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli operatori del Corpo possono essere chiamati in servizio in orario differente da quello precedentemente previsto e per un numero di ore superiore a quello del normale turno ordinario, anche solo a mezzo di comunicazione telefonica o telematica proveniente dal Comandante o da altro componente del Corpo da questi incaricato.
2. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, il Comandante o altro soggetto da questi incaricato, al fine di poter disporre del massimo numero di operatori possibile, può adottare, anche solo a mezzo di disposizione orale, telefonica o telematica, successivamente verbalizzata in forma scritta, la revoca di eventuali periodi di riposo, permessi o congedi (fatte salve le necessità di salute e di assistenza alle persone con disabilità comprovate), nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'adozione di tali provvedimenti straordinari.

ART. 37

Reperibilità

1. In adempimento delle disposizioni organizzative adottate dall'Ente, il personale del Corpo è tenuto a prestare servizio di pronta reperibilità nei casi e con i limiti fissati nell'ambito degli accordi contrattuali sottoscritti a livello nazionale e decentrato.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 38

Norme generali - doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi istituzionali.
2. Le norme di comportamento degli appartenenti al Corpo, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di servizio adottati dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di turno, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica Amministrazione e del Corpo di Polizia Locale.

ART. 39

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22 del Regolamento.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
4. Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
5. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:
 - se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il berretto stesso;
 - se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il berretto calzato.
 - è vietato l'uso di ogni tipo di monile o gioiello, ad eccezione della fede nuziale.

ART. 40

Orario di inizio e fine turno

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio all'ora indicata nel programma dei turni, in perfetto ordine nella cura della persona e con vestiario,

equipaggiamento ed armamento prescritti. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di turno. In caso di carenza di personale, ovvero quando ritenuto opportuno, il Comandante, il Vice Comandante o gli Ufficiali possono annullare i turni previsti, quando ad esempio il numero di operatori non sia congruo allo svolgimento dell'operazione in sicurezza per l'incolumità degli operanti.

2. L'uscita dal Comando del personale esterno deve avvenire entro quindici minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficiale.
3. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 41

Rapporti interni ed esterni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.
3. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale e del Corpo.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o lesive dell'immagine e della sicurezza dell'Amministrazione Comunale, del Corpo di Polizia Locale e dei propri appartenenti.

ART. 42

Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

4. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio, il Comando e l'Amministrazione Comunale.
5. L'appartenente al Corpo ha l'obbligo tassativo ed inderogabile, nell'espletamento dei servizi esterni, di indossare il copricapo in dotazione.
6. Durante il servizio, il personale di Polizia Locale non deve:
 - a) accompagnarsi con soggetti estranei al Comando per ragioni che esulano dalla funzione o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - b) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o itinerario assegnato;
 - c) interrompere l'attività, senza averne avuto l'assenso del Comando.
7. Al personale in uniforme è comunque vietato:
 - a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
 - b) utilizzare ombrelli;
 - c) fumare sigarette, comprese quelle elettroniche;
 - d) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
 - e) intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.

ART. 43 Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori gerarchici, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto si esegue solo quando si indossa il berretto, portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.
4. L'operatore che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori inquadrati risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano di servizio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 44

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, dal codice di comportamento dei Servizi, nonché dalle altre disposizioni in materia.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento contegno e riserbo sulle attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo. Le condotte indicate nel presente comma fanno riferimento anche a quanto viene diffuso attraverso i social media e, più in generale, attraverso internet.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative e/o giudiziarie, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti all'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
5. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

ART. 45

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione per assenze o ritardi viene adempiuto mediante avviso alla Centrale Operativa.
2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente, oltre a far pervenire il certificato medico nei termini previsti dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, darà comunicazione del protrarsi della malattia alla Centrale Operativa.

ART. 46

Accertamenti sanitari

1. Il Medico del Lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.

2. Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, valuta e adotta provvedimenti relativi alla posizione di impiego del dipendente interessato.
3. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo vengono disposti dal Medico del Lavoro, con le modalità stabilite dalla normativa di settore.

ART. 47

Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore, di norma in occasione della festa del Corpo, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità operative, con risultati di eccezionale rilevanza, meritevoli di elogi o encomi.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio ovvero lode scritta del Comandante;
 - encomio del Sindaco.
3. In relazione a dette riconoscenze può essere predisposto e fornito agli operatori apposito nastrino da apporre sull'uniforme di servizio, che riconduca ai colori ed ai simboli dell'Ente, nonché al numero di onorificenze ricevute.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

Rinvio al Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo si applica la normativa contenuta nel Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

ART. 49

Patrono del Corpo della Polizia Locale

1. L'Amministrazione Comunale riconosce con patrocinio la solennità di SAN SEBASTIANO, la cui ricorrenza cade il 20 gennaio, Festa del Santo Patrono della Polizia Locale.
2. In occasione della festa del Santo Patrono San Sebastiano, il Comandante rende pubblico il resoconto operativo dell'anno precedente all'Amministrazione Comunale e agli organi di stampa.

3. Il 7 luglio ricorre l'anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Gallarate, che nel 1867 vide la nomina da parte del Consiglio Comunale delle prime due Guardie Municipali della Città.

ART. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed alla efficacia della deliberazione.



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2184/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE

Il Dirigente del Settore POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla
regolarità tecnica.**

Gallarate, 29/04/2025

Il Dirigente

GIANNINI AURELIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2184/2025**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- attesta che lo stesso non è soggetto a parere in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Gallarate, 30/04/2025

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2184/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 30/04/2025

Il Segretario Generale

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

